

272  
1992

al registro

N. 67 di protocollo

# CITTÀ DI ALTAMURA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI, MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI  
AZIONI, CONTRIBUTI EX ART. 12 L. 241/90. APPROVAZIONE.

il giorno millenovecentonovantadue addì venticinque del mese di settembre

l'Ufficio Comunale, nella sala delle adunanze, si è riunito alle ore 21,10 il Consiglio Comunale in  
ordinaria urgente di 1° convocazione e in

ha presieduto la presidenza il Sindaco Sig. GIOVE ing. GIUSEPPE  
alla seduta il Segretario Generale Sig. CERCIELLO DR. LUIGI, il quale dà atto che

ha ricevuto dal 21/9/1992 prot. n. 28292 ha stabilito per oggi la convocazio-

ne del Consiglio Comunale e che dello stesso è stata inviata comunicazione al Sig. Prefetto ed ai Sigg. Consiglieri con l'ordine del  
giorno da discutere, come risulta dal protocollo e da dichiarazioni in atti rilasciate dai messi comunali.

procede quindi all'appello nominale dei Sigg. Consiglieri dei quali risultano:

Pres.		Pres.
SI	21 - PEPE ins. Onofrio	NO
SI	22 - TEOT dott. Silvio	SI
SI	23 - PIGLIONICA dott. Donato	SI
SI	24 - CRIVELLI dott. Raffaele	SI
SI	25 - LOSURDO prof. Stefano	SI
NO	26 - BARILE Antonio	NO
SI	27 - DILEO Vincenzo	SI
SI	28 - PETRONELLA dott. Saverio	NO
SI	29 - DISABATO dott. Vincenzo	SI
SI	30 - CALABRESE geom. Pasquale	SI
NO	31 - CAPPIELLO Nicola	NO
NO	32 - VULPIO geom. Donato	SI
SI	33 - FIORENZO dott. Bartolomeo	SI
SI	34 - MASCOLO geom. Domenico	SI
NO	35 - LOCAPO geom. Giuseppe	SI
SI	36 - BARONE dr. proc. Vincenzo	NO
SI	37 - PETRUZZELLI dott. Vito	NO
SI	38 - CLEMENTE Donato	SI
SI	39 - PIGNATELLI dott. Giacomo	SI
SI	40 - MARTARELLA rag. Pietro	NO

ed accertato in numero di 29 i Consiglieri presenti, il Presidente riconosce legale l'adunanza ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

Il consigliere Cornacchia Michele, nella sua qualità di assessore al ramo riferisce che l'art. 12 della L.n.241/90 prevede che la concessione di sovvenzione, di contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone o enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi.

Occorre pertanto esaminare il Regolamento redatto dall'ufficio Servizi Sociali composto di 28 articoli.

Aperto il dibattito prendono la parola i consiglieri Clemente, Iurino, i cui interventi sono contenuti nel resoconto dattiloscritto allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale, mentre di seguito se ne riporta una sintesi.

Il Consigliere Clemente (P.R.I.) dichiara che il regolamento in esame non è stato approfondito dalla competente Commissione consiliare e ritiene, viste le ristrettezze economiche del Comune, che l'innalzamento del minimo a f.7.500.000, per poter accedere ai contributi, è eccessivo.

Inoltre evidenzia il mancato passaggio delle richieste nella Commissione consiliare. Pertanto propone che venga abbassato il minimo a f.6.500.000.

L'assessore Cornacchia rispondendo al consigliere Clemente ribadisce l'importanza di un Regolamento che disciplini le fattispecie al fine di evitare atti discrezionali.

Il Consigliere Iurino (P.D.S.) propone che le richieste in deroga al Regolamento siano esaminate dalla Commissione.

Il Sindaco recependo il suggerimento del consigliere Iurino propone che all'art.27 sia aggiunto dietro parere della apposita Commissione consiliare.

Il Consigliere Clemente (P.R.I.) per protesta nei confronti della confusione nei lavori abbandona l'aula, presenti 28 consiglieri.

Non avendo altri consiglieri chiesto la parola il Presidente pone ai voti la proposta che ottiene 27 voti favorevoli (DC-PSI-PSDI-PDS) ed uno astenuto P.R.I. (Pignatelli), la proposta è approvata.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Veduta la proposta dell'assessore Cornacchia;

Preso atto del dibattito e della proposta integrativa del consigliere Iurino;

Preo atto, altresì, della modifica formulata dal Sindaco;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.53 della L. n.142/90:

- In linea tecnica da parte del responsabile della V Ripartizione: parere favorevole
- In linea contabile da parte del Ragioniere Capo: parere favorevole nel limite delle risorse destinate annualmente con il relativo bilancio di previsione;
- Sulla legittimità da parte del Segretario Generale: parere favorevole.

Con il voto sopra riportato

B E L I B E R A

vità il  
erisc  
contr  
quali  
minaz  
e pre  
zion  
com  
nter  
qua  
ato  
ttez  
er ac  
iare  
za  
zio  
> si  
27  
lat  
post  
li)  
olo  
:li

approvare l'allegato Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità  
e per la concessione di sovvenzioni e contributi in materia di assistenza e servizi  
zionali, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L. n.241/90, formante parte  
egrante e sostanziale del presente provvedimento formato da n.28 articoli.

VISTO PER LA CONFERMA DEI PARERI TECNICO E CONTABILE NONCHÉ PER L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA E L'IMPEGNO DI SPESA RIPORTATO NEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 55 COMMA 5° DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990 N. 142.

Il responsabile del Servizio,  
Dott. *Barlocco Donato*

Il Ragioniere Generale  
Rag. *Attilio Mignone*

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

Il Consigliere anziano  
DIBENEDETTO MICHELE

Il Sindaco - Presidente  
ING. GIOVE GIUSEPPE

Il Segretario Generale  
DR. CERCZELLO LUIGI

N. *180* ..... reg. pubb.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

*23 OTT. 1992*

La presente deliberazione è stata affissa all'albo Pretorio il ..... e vi rimane per 15 gg. consecutivi sino al ..... ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. della Legge 8 giugno 1990, N. 142. *7 NOV.*

Altamura, li. *23 OTT. 1992*

Il Segretario Generale  
Il Segretario Generale  
(Dott. Luigi CERCIELLO)

REGIONE PUGLIA  
Sezione Provinciale di Controllo  
B A R I

Prot. n. **8398** .....

Bari, li. **25 Genn. 1993** .....

La Sezione Provinciale di Controllo nella seduta del **25 Genn. 1993** .....

«PRENDE ATTO» con le modifiche  
apportate con successivo provvedimento n. 219 del 21.12.1992.

*[Faded text]*

Il Presidente  
f.10 **Avv. Angelo Pastore**

La presente decisione della Sezione Provinciale di Controllo è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune ai sensi della Legge Regionale 6/3/1979, n. 12, per sette giorni consecutivi dal *23 OTT. 1992* al *29 OTT. 1992*

Altamura, li. *23 OTT. 1992*

Il Segretario Generale

cc. 176 27-9-92

Punto n. 15, regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni e contributi, legge 241/92. Approvazione.

Relatore assessore Cornacchia.

**CORNACCHIA (D.C.):** Premesso che l'articolo 12 della legge 241 del '90 prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a persone o enti pubblici e privati, sono subordinate alla determinazione e alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

Occorre per tanto, esaminare il regolamento redatto dall'ufficio servizi sociali, composto da n. 28 articoli.

**SINDACO (D.C.):** Chi approva, chi è d'accordo... prego consigliere Clemente.

**CLEMENTE (P.R.I.):** Signor sindaco, colleghi del consiglio, a dire il vero, questo regolamento che l'assessore questa sera ci viene a proporre, è stato dalla commissione sommariamente visto, non è stato approfondito, perché io, già da quando ci siamo sentiti, avevo delle perplessità circa il fatto che, le proposte che l'assessore questa sera ci viene a porre,

vista la crisi finanziaria che i comuni versano, non ha fatto altro che aumentare... chiedo scusa signor sindaco, sentite signor sindaco qui ci sono gli oratori bravi che riescono a parlare anche in presenza di gente rumorosa (sindaco: ha ragione il consigliere Clemente, prego i gruppetti vari di andare a parlare da qualche altra parte, prego i consiglieri di non parlare tra loro, per piacere consiglieri, assessore Cornacchia per piacere, altrimenti il consigliere Clemente non può parlare, prego consigliere vada avanti)

Dicevo, nel momento in cui i comuni versano in una ristrettezza economica da non poter permettersi certe determinate spese.

Io ho notato in quella proposta dell'assessore, che ha modificato quelle che erano il minimo per poter accedere ad avere un contributo, li ha portati da 6 milioni e mezzo, così come era stato fatto in precedenza, a 7 milioni e mezzo.

Questo sicuramente comporterà un afflusso maggiore di gente che verrà a chiedere i contributi e quindi a discapito delle casse del comune.

Per cui io ritengo che sarebbe stato opportuno da parte dell'assessore, da parte della giunta naturalmente, dare i contributi ai veri bisognosi, perché se noi facciamo un calcolo delle pensioni sociali, dove in media si percepiscono 350 mila al mese, significa che per tutto l'anno loro prendono circa 6 milioni e mezzo.

Quindi non capisco perché sia stato portato a 7 milioni e mezzo, così pure un'altra cosa che molto probabilmente l'assessore ha dimenticato di inserire, è la questione della commissione.

Nel vecchio regolamento diceva, che tutto passerà attraverso la commissione consiliare.

Qualora la commissione consiliare non si dovesse riunire, l'assessore e quindi la giunta è autorizzata a procedere per quelle che sono i provvedimenti del caso. Mi sembra che in questo regolamento, è stato forse involontariamente, non è stata aggiunta questa clausola.

La proposta del partito repubblicano è quella di abbassare, se è possibile, dai 7 milioni e mezzo, così come proposto dall'assessore, riportarlo a quelle che sono le pensioni sociali, in modo da avere minore afflusso di gente e quindi con un risparmio maggiore per le casse del comune, grazie.

**SINDACO (D.C.):** Io non so se la proposta del consigliere Clemente possa... ma io credo che oggi, con 7 milioni e mezzo all'anno, siamo proprio ai limiti della indigenza.

**CORNACCHIA (D.C.):** Caro consigliere Clemente, è vero che tutto aumenta, però stare a cincischiare sulle 50-100 mila lire, quando sai benissimo che il cittadino che si presenta per una necessità... è che ci diamo delle regole, non tanto per il cittadino, quanto per

agli amministratori, cioè per non lasciare il libero arbitrio agli amministratori.

Perché, il cittadino che viene a chiedere un qualcosa probabilmente non ha bisogno solo delle 50-100 mila lire e noi andiamo a vedere il reddito e molte volte ci si accorge che con le 50-100 mila lire, stanno lì fermi da un'eternità perché non gli possiamo dare una risposta.

Le dirò di più, questa amministrazione, col vecchio regolamento, ha mandato le proposte venute in commissione, pur essendo conforme al regolamento, le ha mandate tutte alla sezione provinciale di controllo.

Quindi vogliamo aggiungere anche quest'altro fatto di interpellare la commissione, mi va benissimo, però se noi ci diamo, almeno io ho pensato questo, se ci diamo un regolamento è per snellire l'attività amministrativa, quello che non è regolamentato, lo portiamo in commissione.

Altrimenti non facciamo i regolamenti, qualunque provvedimento lo portiamo in commissione ed è bello... io poi lascio... se il consiglio dice... non è che questo regolamento rimane vita natural durante, per sempre, il motivo per cui non è stato inserito è proprio questo, se c'è un regolamento, tutto sarà fatto in base al regolamento, altrimenti lo possiamo benissimo aggiungere, non ci sono problemi.

SINDACO (D.C.): Prego consigliere Iurino.



**IURINO (P.D.S.):** Signo sindaco, colleghi consiglieri, rispetto al regolamento proposto, visto anche in commissione, noi avevamo qualche perplessità ma ci siamo convinti che è necessario che almeno le richieste di deroga, che vanno in deroga al regolamento, vengano in commissione consiliare.

Almeno le richieste di contributi che vanno in deroga al regolamento, passino attraverso la commissione consiliare, che venga inserito sul regolamento.

**SINDACO (D.C.):** Certo, il problema è che non possono andare più in deroga.

Va bene, allora aggiungiamo al regolamento, qualora ci sono contributi che vanno in deroga al presente regolamento, debbono passare attraverso la predetta commissione consiliare (intervento di un consigliere) qual'è l'articolo 27?... previa audizione dell'apposita commissione consiliare, prego consigliere.

**CLEMENTE (P.R.I.):** Segretario metta a verbale per cortesia, il consigliere Clemente, proprio perché nota confusione nella seduta consiliare, personalmente abbandona l'aula.

**SINDACO (D.C.):** Poniamo ai voti... io vi prego effettivamente di stare un po... allora articolo 27 da eccezioni... sentita la competente commissione, sentito il parere della competente commissione... sentito il parere della competente commissione, va bene, d'accordo.

Possiamo mettere ai voti? chi è d'accordo su questo punto così come letto dall'assessore?... ma in genere non è mai successo che quando le commissioni si sono espresse... allora un attimo, revochiamo l'istanza della votazione... sentito il parere della commissione... be, mi sembra giusto...

Va bene chi è d'accordo con l'emendamento proposto dal P.D.S.?, chi è contrario, chi si astiene, solo il partito repubblicano, 27 voti a favore e 1 voto astenuto, il provvedimento passa.

Il Consiglio Comunale di Altamura, per rispondere alle finalità di cui al D.P.R. 616/77 ed alle leggi regionali in materia di Assistenza e Servizi Sociali, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L.241/90, nei limiti delle more della definizione della legge quadro nazionale e del riordino a livello regionale dei Servizi Sociali, approva il presente Regolamento .

## ART. 2

Sono soggetti assistibili i cittadini residenti nel territorio comunale che versino in condizione di disagio e precisamente:

- A) 1- Nuclei familiari, vedove, persone sole, anziani;  
 2- Ammalati cronici affetti da malattie gravi che comportano la sottoposizione frequente a terapie, cure particolarmente disagiate;  
 3- Nuclei con minori di cui alla L n.28/79 e n.698/75;  
 4- Ex detenuti o famiglie di detenuti: erogazione fino a 12 mesi dopo la fine della pena;  
 5- Nuclei con minori orfani di lavoratori (ex Enalil.641/78)  
 6- Famiglie di tossicodipendenti in via di recupero; in tal caso il contributo é a favore del coniuge del tossicodipendente o del genitore .  
 7- Invalidi del lavoro incollocati di cui al D.P.R. del 31.3.79;  
 8- Famiglie con componenti con gravissimi handicaps, incollocabili al lavoro che non usufruiscono di altri benefici;  
 9- Ex dipendenti o coniugi superstiti "dipendenti senza diritto a pensione dall'Ente Locale;
- B) Cittadini che si trovano nella impossibilità di accesso a proprie spese a particolari servizi e/o prestazioni indispensabili per una adeguata organizzazione della famiglia e che non siano in grado di fronteggiare gravi difficoltà derivanti da eventi impreveduti e particolari non coperti da altri enti, quali:
- a) ingenti spese mediche documentate non rimborsabili;  
 b) spese sostenute per il ricovero di tossicodipendenti in particolari Comunità non convenzionate;  
 c) spese funerarie;  
 d) spese derivanti da situazioni imprevedibili ed eccezionali;  
 e) ticket mensa Scuola Materna Comunale;
- C) Enti, Morali, Associazioni private, società, cooperative, fondazioni ed altre Istituzioni che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune, regolarmente costituite da almeno un anno e che non abbiano finalità di lucro.

## ART. 3

Le prestazioni in favore dei soggetti identificati ai sensi dello art.2 sono:

- a) Assistenza economica mensile di base;  
 b) Assistenza economica straordinaria finalizzata al superamento di particolare difficoltà;  
 c) Contributi per l'accesso ai servizi socio-educativi e per interventi di assistenza a domicilio;  
 d) collocamento etero-familiare o in specifiche Comunità;

## ART. 4

Ogni Contributo erogato, a qualsiasi titolo, previsto dal presente Regolamento va determinato con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare.

## ART. 5

Per fruire delle prestazioni di cui all'art.3, il cittadino interessato

deve presentare domanda, intestata al Sindaco, nella quale siano chiaramente espresse le motivazioni della stessa e tutti gli elementi utili per la individuazione del reddito complessivo del nucleo familiare.

#### ART. 6

La domanda, redatta su apposito modello, in carta semplice, e presentata va corredata dalla seguente documentazione:

- a) Stato di famiglia aggiornato di data non anteriore a un mese;
- b) busta paga, o dichiarazione del datore di lavoro, e/o modello 101 e/o 201 e/o modello 740 di ciascun componente in età lavorativa;
- c) certificato di disoccupazione rilasciato dall'Ufficio di Collocamento al lavoro di ciascun componente. In caso di accettazione della domanda, tale certificato deve essere presentato ogni tre mesi, pena sospensione della prestazione;
- d) fotocopia del cedolino di pensione e/o documentazione attestante altri redditi di natura previdenziale relativi all'anno in corso;
- e) certificato di frequenza scolastica dei componenti il nucleo familiare;
- f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dallo interessato attestante la proprietà o meo di beni immobili;
- g) ogni altro documento utile a comprovare quanto dichiarato e richiesto nella domanda;
- h) indicazione dell'eventuale numero telefonico.

#### ART. 7

L'ufficio competente potrà richiedere l'integrazione della documentazione presentata, e, ove l'istante non provveda nel termine perentorio di 30 giorni, la domanda sarà archiviata.

#### ART. 8

L'assistenza economica mensile di base decorre possibilmente dal mese successivo a quello di presentazione della domanda col termine ultimo del 30 Settembre di ogni anno e compatibilmente con le disponibilità finanziarie del Comune.

#### ART. 9

L'istruttoria, la valutazione e la conseguente proposta sono affidate al competente Ufficio di questo Comune che si avvale di una equipe con diverse figure professionali ( impiegati amministrativi, assistenti sociali ecc) con specifiche competenze. Detto Ufficio potrà richiedere ulteriori informazioni e indagini all'organo di Polizia Urbana, Ufficio di Collocamento ed altri Uffici comunali o Enti in generale.

#### ART. 10

Le proposte redatte dall'ufficio di cui all'art.9, vanno presentate per gli adempimenti di competenza alla G.M. dall'Assessore al ramo o dal competente dirigente ai sensi dell'art.21 comma 9 del vigente Statuto.

#### ART. 11

Gli interventi di assistenza economica mensile di base sono rivolti alle categorie di cui alla lettera a) dell'art.2 e si distinguono in:

- A) Contributo bimensile sarà corrisposto nella misura di £ 200.000=ogni due mesi al nucleo con reddito annuo non superiore a £.3.000.000=;
- B) Contributo per ammalati cronici : l'importo di detto sussidio ammonta a £.150.000= mensili in presenza di nucleo con reddito annuo non superiore a £.7.000.000=incrementato di un milione per ogni ulteriore componente il nucleo;
- C) Sussidio mensile per minori (Legge Regionale 28/79 e Legge 698/75) Sarà corrisposto nella misura di £.150.000=mensili al nucleo con reddito annuo non superiore a £.7000.000 =con l'incremento di cui alla lettera B)
- D) Sussidio agli ex detenuti o a famiglie di detenuti (famigliari a carico del detenuto)

Sarà erogato nella misura di £.150.000=mensili al nucleo con reddito annuo non superiore a £.7.000.000=con l'incremento di cui alla lettera B) ( per gli ex detenuti per mesi 12 salvo ad erogare poi quello precedente lettera A)

1) Assistenza ex Enaoli; l'assistenza economica continuerà ad essere erogata nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 641/78;

2) Contributo a famiglie con tossicodipendenti in via di recupero  
Sarà erogato un contributo nella misura di £.100.000=mensili al nucleo con reddito complessivo annuo non superiore a £.7.000.000=;

3) Contributi agli invalidi del lavoro incollocati

Il contributo sarà erogato secondo i criteri fissati dal D.P.R. 31.3.79.

4) Contributo mensile a vedove di ex dipendenti o dipendenti senza diritto alla pensione

Sarà erogato un contributo di £.150.000=mensili

#### ART. 12

I redditi di lavoro, previdenziali, patrimoniali e/o di natura assistenziale riferiti al singolo e tutti i membri del nucleo familiare si cumulano concorrendo a formare il reddito del nucleo.

#### ART. 13

Gli interventi di Assistenza Economica di base vanno limitati al periodo strettamente necessario entro il quale presumibilmente il soggetto o il nucleo familiare possa reperire idonee risorse. Tali prestazioni potranno essere disposte per un periodo massimo di un anno; trascorso tale periodo il rinnovo dell'assistenza economica va deliberato con provvedimento di G.C.

#### ART. 14

La misura dell'intervento economico va definita tenendo conto :

A) dell'entità del reddito complessivo;

B) del numero delle persone facenti parte del nucleo familiare

C) di altri eventuali indicatori sociali del bisogno che saranno illustrati e valutati dall'ufficio comunale competente; in ogni caso il bisogno rappresentato potrà essere accertato nella sua reale consistenza con ogni altro mezzo idoneo di prova anche a carattere documentale;

Il Comune si riserva in ogni caso l'effettuazione di indagini per la verifica della veridicità delle domande e dei documenti allegati.

#### ART. 15

Nella valutazione delle domande l'Ufficio competente prima di procedere all'eventuale proposta di erogazione, dovrà indicare all'interessato le risorse presenti nel territorio capaci di contribuire alla eliminazione dei motivi che sono direttamente o indirettamente causa della richiesta stessa.

#### ART. 16

##### ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

L'assistenza economica straordinaria di cui alla lettera B dell'art.2 comprende

A) Contributi per spese mediche; documentate nella misura massima del 30% della spesa sostenuta per i richiedenti con reddito annuo sino a lire £.10.000.000=; del 20% delle spese qualora il reddito del nucleo familiare del richiedente sia compreso tra i 10.000.000 e i 20.000.000=; del ~~10%~~ 10% per redditi sino a £.25.000.000=

Il contributo, non può superare comunque la somma di £.1.500.000=

B) Contributo per spese sostenute per il ricovero di un familiare, convivente, tossicodipendente c/o presso Comunità per il recupero non convenzionate, a presentazione di fattura. Il contributo sarà erogato secondo gli stessi criteri di cui al punto precedente.

C) Contributo per spese funerarie sostenute per il decesso di un familiare convivente; il contributo da erogare, dietro presentazione di fattura,

ammonterà a £.300.000= in presenza di reddito non superiore ad £.8.000.000=

- 3) In presenza di casi particolari, con reddito sino a £.8.000.000=(riferito ad un nucleo di una persona, incrementata di £.1.000.000= per ogni altro componente), riguardante spese straordinarie documentate, può concedersi un contributo di £.250.000=per una sola volta nell'anno solare.
- 4) Contributi ai grandi invalidi del lavoro. Saranno corrisposti contributi secondo i criteri fissati dal D.P.R. del 31.3.79 e del 18.4.79

ART. 17

Per l'inserimento o il reinserimento lavorativo vanno messi in atto tutti i provvedimenti necessari a predisporre al cittadino le condizioni per evitare e/o superare lo stato di disagio determinato dalla disoccupazione. All'occorrenza possono essere erogati specifici contributi finalizzati alla determinazione di condizioni favorevoli. Tali interventi economici saranno erogati soltanto nei confronti di:

- a) uno solo dei componenti il nucleo familiare nei quali vi sia una disoccupazione generalizzata.
- b) cittadini realmente privi di ogni sostegno familiare.

CONTRIBUTI PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

ART. 18

Al fine di evitare una prolungata istituzionalizzazione nonché forme di assistenza economica di base altrettanto prolungate e comunque non risolutive di specifici problemi, il Comune potrà, in alternativa all'intervento finanziario in favore degli interessati provvedere ad incentivare l'accesso gratuito a servizi socio-educativi vari e interventi di assistenza a domicilio (home-maker), qualora detti servizi o interventi risultino indispensabili per una organizzazione equilibrata ed adeguata del nucleo familiare o nel caso in cui la non fruizione degli stessi costituisca pausa di grave danno sia sul piano economico che sul piano della crescita globale, sempre ché la fruizione di tali servizi non sia possibile attraverso Enti e/o specifica legislazione e che sia sostenuta da proposte del servizio Sociale/

ART. 19

COLLOCAMENTO ETERE FAMILIARE

In alternativa al collocamento c/o Istituti di minori o anziani, viene istituito il servizio di affidamento familiare di minori, quale si evince dalla legislazione vigente, per garantire in modo adeguato le fondamentali esigenze socio-assistenziali di minori temporaneamente privi di cure la cui permanenza nel proprio nucleo familiare potrebbe costituire pregiudizio per la loro crescita psico-fisica. L'intervento economico da erogare in favore delle famiglie affidatarie ammonterà a £.300.000=, secondo quanto disposto dalla circolare regionale 42/S.S. /8948 del 5.10.984.

ART. 20

Analogamente viene istituito il servizio di affidamento a terzi per gli anziani privi di sostegno familiare ed in situazione di emarginazione ed abbandono, il cui collocamento in Istituto costituirebbe grave pregiudizio per la salute psico-fisica dello stesso. L'intervento economico in favore della famiglia affidataria, rapportato al reddito proprio dell'anziano, sarà corrisposto nella misura massima di £.200.000= mensili. I contributi economici per i minori vanno disposti quando vi sia decreto o prescrizione di affidamento per minorenni, su proposta, ai sensi della L.184/83, del servizio sociale; i contributi economici per l'ospitalità di persone anziane previste dalla L.R. 49/81, vanno disposti su proposta del Servizio Sociale.

## ISTITUZIONALIZZAZIONE DEI MINORI ED ANZIANI

### ART. 21

Per l'istituzionalizzazione dei minori e degli anziani si fa espresso richiamo a quanto disciplinato dalle leggi Statali e Regionali in materia.

### ART. 22

Si erogano rette per la istituzionalizzazione dei minori quando:

- a) l'insierimento in Istituto sia disposto dalla Magistratura minorile
- b) non sia possibile, anche con i servizi integrativi, assicurare al minore una normale crescita nell'ambito della propria famiglia;
- c) non sia possibile reperire famiglie idonee per l'affidamento.

### ART. 23

Il Comune provvede alla istituzionalizzazione di persone anziane, quando non sia possibile garantire agli stessi, con servizi e prestazioni integrative, secondo i criteri di cui alla L.R. 49/81.

### ART. 24

Il concorso nel pagamento delle rette, per gli anziani, è calcolato in base alle condizioni di reddito degli anziani. Il contributo a carico del ricoverato è fissato nella misura massima dell'80% della pensione di godimento detratto il 20% per medicinali.

## CONTRIBUTI VARI AD ASSOCIAZIONI - SOCIETÀ

### ART. 25

Il Comune promuove e partecipa alle manifestazioni culturali, religiose organizzate da Enti, Associazioni società, cooperative, regolarmente costituite assicurando la compartecipazione alle spese fino ad un massimo del 50% di quelle documentate, ritenute indispensabili per conseguire lo scopo prefisso. Procederà quindi alla valutazione dei progetti, del programma presentati e stabilirà le modalità della propria partecipazione che dovrà riguardare singole manifestazioni o attività di un intero anno.

In quest'ultimo caso oltre al bilancio preventivo sarà presentato il consuntivo con rendiconto documentato per verificare la corrispondenza della attività svolta con quella programmata. La documentazione dovrà essere confermata dal legale rappresentante il quale dovrà, dichiarare se ha usufruito o meno allo stesso titolo di contributi e/o finanziamenti da parte di altri Enti. Qualora i fondi disponibili non consentono di soddisfare completamente le richieste si procederà con l'ammissione di contributi di quelle che si mostreranno più meritevoli.

La domanda, sottoscritta del Regolamento che quietanzerà anche l'eventuale contributo deve contenere l'indicazione del numero di partita IVA e il numero di codice fiscale, con allegata copia dello Statuto e dell'atto Costitutivo. Il Comune potrà, compatibilmente con le modalità su esposte partecipare alle spese per la istituzione ed il funzionamento in loco di uffici, recapiti o Centri Operativi di Uffici Statali o di interesse pubblico generale.

### ART. 26

Il Comune potrà, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio, erogare un contributo annuo nella misura massima di 2.000.000= in favore di Associazioni legalmente costituite che operano nel territorio Comunale, purchè perseguono finalità sociali e/o di sicuro interesse pubblico dietro presentazioni di documentazioni giustificativa delle spese sostenute.

ART.27

In presenza di casi eccezionali o fattispecie particolari, non disciplinati nel presente Regolamento, la G.C. potrà dimensionare l'intervento del Comune con apposito provvedimento motivato sulla scorta di puntuale relazione di un assistente sociale comunale da cui si evincano le peculiarità del caso non riconducibili ai settori di intervento regolamentati a cui, comunque occorre fare riferimento analogico. Dietro parere dell'apposita commissione consiliare.

ART.28

Gli interventi innanzi disciplinati, saranno effettuati nell'ambito delle risorse a ciò destinate dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione e nei settori innanzi elencati nel rispetto delle seguenti priorità:

- minori
- anziani
- tossicodipendenti.

=====



REGIONE PUGLIA

Bari, li 3 Novembre 1992

*M*

SEZIONE DECENTRATA PROVINCIALE DI CONTROLLO  
SUOI ATTI DEGLI ENTI LOCALI  
BARI

AL SIGNOR SINDACO

COMUNE DI

Stampa: - 5. NOV 1992  
272

SECRETARIA

ALTAMURA

Allegati N. \_\_\_\_\_

Foglio N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

COMUNE DI ALTAMURA = DELIBERA N° 174 DEL 25/9/92 - "Regolamento per  
determinazione dei criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni  
tributi - Approvazione".

MANDATA A.R.

LA SEZIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO  
nella seduta del 30 Ottobre 1992

CHIEDE CHIARIMENTI

Comune di ALTAMURA, da fornirsi con apposito atto deliberativo, os-  
cendendo che:

- 1) esiste incompatibilità sia tra i soggetti indicati alla lett.c)-  
l'art.2-dell'annesso Regolamento e le forme di intervento stabilite  
l'art.3-dello stesso Regolamento, sia tra quanto deliberato con l'at-  
to in esame e la disciplina di cui agli artt.4-5-6-12-13-14 e 17 del  
Regolamento;
- 2) la disciplina contenuta nell'art.25-2° comma - richiede necessariamente  
la fissazione di un termine entro il quale le istanze dovrebbero  
essere presentate, dovendosi procedere ad una selezione comparativa;
- 3) l'art.27 è in contrasto con l'art.12 della Legge n.241/90;
- 4) il deliberato non tiene conto di quanto stabilito dall'art.22-della  
Legge n.412/91.
- 5) il termine per l'esecutività viene interrotto a norma di legge.

IL PRESIDENTE

F.to: Avv. Angelo PASTORE

*SECRETARIO  
MARTINO*

La presente decisione della Sez. Prov. di Controllo è  
pubblicata all'Albo pretorio del Comune  
di Altamura in data 3/11/92, n. 12, per effetto  
della Legge n. 412/91 art. 22, comma 1, lett. a)  
del 25/9/92

Stampa: - 5. NOV 1992  
Il Segretario  
Dott. Luigi...